

Codice A1802B

D.D. 29 gennaio 2026, n. 120

Ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte resa sul ricorso n. 590/2023 R.G. - Presa d'atto dell'annullamento parziale della determinazione dirigenziale n. 1219/A1802B/2023 del 28/04/2023 - Avvio del procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990 finalizzato al riesercizio del potere amministrativo.



ATTO DD 120/A1802B/2026

DEL 29/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: Ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte resa sul ricorso n. 590/2023 R.G. – Presa d’atto dell’annullamento parziale della determinazione dirigenziale n. 1219/A1802B/2023 del 28/04/2023 – Avvio del procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990 finalizzato al riesercizio del potere amministrativo.

Premesso che:

nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 il territorio regionale è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici di rilevante intensità, che hanno determinato diffuse situazioni di dissesto idrogeologico, allagamenti e significativi danneggiamenti a infrastrutture pubbliche e private;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione civile;

a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha adottato le ordinanze n. 710/2020, n. 745/2021, n. 839/2022 e n. 962/2023, disciplinando le misure di soccorso e assistenza alla popolazione, le modalità di ricognizione dei danni e la programmazione degli interventi necessari al superamento della fase emergenziale;

nell’ambito delle predette ordinanze è stato previsto che le Regioni interessate, in qualità di soggetti attuatori, provvedessero alla predisposizione del Piano degli interventi per il ripristino dei danni e per il superamento della situazione emergenziale, secondo le tipologie di intervento previste dalla normativa di protezione civile;

con successivi atti del Commissario delegato per l'emergenza e del Dirigente del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, in qualità di soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e ricompresi nei relativi piani, è stato approvato il Piano degli interventi, articolato per stralci successivi, conseguenti agli eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020, e strutturato secondo le diverse categorie di intervento previste dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018.

Premesso altresì che:

con determinazione dirigenziale n. 1219/A1802B/2023 del 28/04/2023 è stata approvata la rimodulazione del Piano degli interventi, nell'ambito della quale non è stato ammesso l'intervento proposto dalla Coutenza Canali Cavour relativo al ripristino dei danni subiti dal Ponte Canale sul torrente Cervo;

avverso la suddetta determinazione è stato proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte da parte della Coutenza Canali Cavour;

con sentenza resa sul ricorso n. 590/2023 R.G., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha annullato parzialmente la determinazione dirigenziale n. 1219/A1802B/2023 del 28/04/2023, limitando l'annullamento alla parte concernente la mancata ammissione dell'intervento proposto dalla Coutenza Canali Cavour, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.

Considerato che:

in esecuzione del giudicato amministrativo, l'Amministrazione è tenuta a procedere al riesercizio del potere amministrativo mediante lo svolgimento di una nuova istruttoria tecnico-amministrativa di carattere sostanziale, finalizzata a colmare le carenze istruttorie e motivazionali rilevate dal giudice amministrativo e a fondare l'adozione di una nuova determinazione conforme ai criteri indicati nella pronuncia giurisdizionale;

la predetta sentenza non ha disposto l'automatica ammissione a finanziamento dell'intervento proposto dalla Coutenza Canali Cavour, né ha sostituito la propria valutazione a quella dell'Amministrazione, ma ha espressamente rimesso alla stessa l'adozione delle ulteriori determinazioni ritenute necessarie, da assumersi all'esito di una rinnovata, completa e puntuale istruttoria, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di imparzialità e buon andamento;

Preso atto che:

l'annullamento disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale ha efficacia diretta e immediata, non richiedendo l'adozione di un ulteriore provvedimento di annullamento da parte dell'Amministrazione;

l'oggetto dell'annullamento giurisdizionale risulta puntualmente circoscritto alla sola parte della determinazione dirigenziale concernente la mancata ammissione dell'intervento proposto dalla Coutenza Canali Cavour, come espressamente indicato nel dispositivo e nella motivazione della

sentenza;

l'effetto conformativo del giudicato non comporta la riapertura integrale del Piano degli interventi né l'estensione della valutazione a profili, risorse o interventi diversi da quelli direttamente incisi dall'annullamento disposto dal giudice amministrativo;

Dato atto che:

ai fini dell'esecuzione della sentenza e della riedizione del potere amministrativo risulta necessario procedere a una nuova istruttoria sostanziale, volta a colmare le carenze evidenziate dal giudice amministrativo e a fondare una rinnovata valutazione adeguatamente motivata;

la predetta istruttoria è finalizzata alla:

- completa ricostruzione del quadro fattuale e tecnico dell'intervento proposto;
- verifica della corretta qualificazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1/2018, con riferimento alle tipologie di cui alle lettere b) e d);
- puntuale distinzione tra gli interventi di ripristino dei danni alla struttura Ponte Canale direttamente derivanti dall'evento calamitoso ed eventuali ulteriori lavorazioni non strettamente riconducibili allo stesso;
- accertamento dell'assenza di sovrapposizioni o duplicazioni di finanziamenti, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento in materia di corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Dato atto inoltre che con legge regionale 29 aprile 2022, n. 6, è stato concesso al Consorzio di irrigazione e bonifica Est Sesia un contributo straordinario massimo complessivo in conto annualità pari a euro 7.950.000,00, con imputazione sulle annualità dal 2022 al 2036, finalizzato al ripristino dei danni derivanti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre 2020 e alla ricostruzione del Ponte Canale del Canale Cavour sul torrente Cervo.

Rilevato che la predetta disposizione legislativa individua puntualmente l'opera oggetto di finanziamento, il soggetto beneficiario e l'evento calamitoso di riferimento.

Ritenuto:

necessario, ai fini della completa definizione del quadro istruttorio, acquisire tutti gli elementi documentali utili a verificare lo stato di attuazione dell'intervento e l'eventuale copertura finanziaria, totale o parziale, delle opere riconducibili al ripristino dei danni;

che tale verifica risulta funzionale all'applicazione del principio di unicità del finanziamento pubblico per il medesimo intervento e al rispetto del divieto di duplicazione delle coperture finanziarie, salvo espressa previsione normativa;

opportuno, in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza e partecipazione procedimentale di cui alla legge n. 241/1990, coinvolgere direttamente i soggetti interessati, richiedendo agli stessi la documentazione rilevante ai fini istruttori;

che l'acquisizione della documentazione da parte dell'Amministrazione regionale, mediante

richiesta ai soggetti interessati, rientra nell'ordinario esercizio dei poteri istruttori ed è funzionale all'adozione del provvedimento conclusivo in puntuale esecuzione del giudicato.

Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile";
- D.C.M. del 22 ottobre 2020;
- O.C.D.P.C. n. 710 del 09 novembre 2020;
- O.C.D.P.C n. 745 del 23 febbraio 2021;
- O.C.D.P.C n. 839 del 12 gennaio 2022;
- O.C.D.P.C n. 962 del 30 gennaio 2023;
- 1219/A1802B/2023 del 28/04/2023;

determina

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di prendere atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte resa sul ricorso n. 590/2023 R.G., con la quale è stata annullata parzialmente la determinazione dirigenziale n. 1219/A1802B/2023 del 28/04/2023, limitatamente alla parte concernente la mancata ammissione dell'intervento proposto dalla Coutenza Canali Cavour;
3. di avviare, in esecuzione della predetta sentenza, una nuova istruttoria sostanziale finalizzata al riesercizio del potere amministrativo in ordine all'ammissibilità a finanziamento dell'intervento relativo al Ponte Canale del Canale Cavour sul torrente Cervo;
4. di richiedere alla Coutenza Canali Cavour e al Consorzio di irrigazione e bonifica Est Sesia, ciascuno per quanto di competenza, la trasmissione, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, di tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile esistente relativa agli interventi e alle opere di ripristino dei danni strutturali subiti dal Ponte Canale sul torrente Cervo del Canale Cavour, nonché alle eventuali opere di ristrutturazione, ricostruzione o rifacimento del medesimo manufatto in quanto direttamente e immediatamente riconducibili agli eventi meteorologici del 2 e 3 ottobre 2020, e in particolare:
 - progetti, relazioni tecniche e atti di approvazione dell'intervento;
 - atti di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - contratti, ordini e incarichi professionali;
 - stati di avanzamento lavori, certificati di regolare esecuzione o collaudi;
 - fatture, mandati e documentazione di spesa;
 - rendicontazioni presentate a valere su contributi regionali o su altri finanziamenti pubblici riferiti

all'evento del 2 e 3 ottobre 2020.

5. di precisare che la richiesta di documentazione è effettuata esclusivamente ai fini istruttori e non costituisce in alcun modo riconoscimento, neppure implicito, dell'ammissibilità a finanziamento dell'intervento;
6. di riservarsi, all'esito dell'istruttoria e sulla base degli elementi acquisiti, l'adozione di una successiva determinazione motivata in ordine all'ammissibilità a finanziamento dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegni di spesa né effetti finanziari immediati a carico del bilancio regionale;
8. di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati, ai fini della partecipazione procedimentale e per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe